RATIO QUOTIDIANO
Il commento e la critica delle più importanti notizie del momento

DIRITTO DEL LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE

di NOEMI SECCI

Pensione e lavoro: quando il reddito riduce l'assegno

Dopo la pensione è possibile tornare a lavorare, ma non sempre il reddito è irrilevante. Per vecchiaia e pensione anticipata il cumulo è generalmente libero; per assegni di invalidità, pensioni di invalidità e pensioni ai superstiti, invece, il reddito può ridurre l'importo in pagamento.

Lavorare dopo la pensione: la regola generale - Una delle domande più frequenti tra i pensionati riguarda la possibilità di continuare o riprendere un'attività lavorativa dopo il pensionamento. Il dubbio è comprensibile: chi percepisce una pensione e intende svolgere un lavoro dipendente, una consulenza, una piccola attività autonoma o un'attività d'impresa teme spesso che il nuovo reddito possa far perdere, sospendere o ridurre la prestazione. La risposta, però, non è uguale per tutti. Occorre distinguere il tipo di pensione percepita.

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata: cumulo libero - Per chi percepisce una pensione di vecchiaia o una pensione anticipata, il reddito da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa è, di regola, interamente cumulabile con la pensione. Questo significa che il pensionato può riprendere a lavorare senza subire riduzioni del trattamento pensionistico. Resta naturalmente distinto il profilo fiscale: il reddito da pensione e il reddito da lavoro si sommano ai fini Irpef, con possibile aumento dell'imposizione complessiva. Ma questo non incide sul diritto previdenziale alla pensione, né comporta di per sé una riduzione dell'importo lordo del trattamento.

Quote 100, 102 e 103: il divieto resta fino alla vecchiaia - Una rilevante eccezione riguarda le pensioni conseguite con quota 100, quota 102 e quota 103. Per queste prestazioni, che di fatto sono pensioni anticipate, il legislatore ha previsto una disciplina speciale di incumulabilità. È ammesso soltanto il reddito da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Se il pensionato percepisce redditi non consentiti, la pensione può essere sospesa per l'anno di produzione del reddito, secondo le istruzioni fornite dall'Inps (tra l'altro, circ. n. 117/2019).

Assegno ordinario di invalidità: il reddito può ridurre l'importo - Il caso più delicato è quello dell'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla L. 12.06.1984, n. 222. Questa prestazione non è incompatibile con il lavoro: il titolare può svolgere attività lavorativa. Tuttavia, se il reddito supera determinate soglie, l'assegno viene ridotto. L'art. 1, c. 42 L. 335/1995, in particolare, prevede una riduzione dell'assegno ordinario di invalidità del 25%, se il reddito da lavoro supera 4 volte il trattamento minimo annuo Inps, e del 50%, se il reddito da lavoro supera 5 volte il trattamento minimo annuo Inps.

Seconda riduzione sulla quota eccedente il minimo - Per le pensioni di invalidità può operare anche un secondo meccanismo di riduzione, previsto dall'art. 10 D.Lgs. 503/1992 e dall'art. 72 L. 388/2000. La regola riguarda la quota di pensione eccedente il trattamento minimo e si applica, in particolare, quando il pensionato ha meno di 40 anni di contribuzione. In presenza di redditi da lavoro, la quota eccedente il minimo può essere ridotta del 50%, in caso di reddito da lavoro dipendente, entro il limite del reddito stesso, e del 30%, in caso di reddito da lavoro autonomo, senza superare il 30% del reddito prodotto. Questa seconda riduzione non assorbe la prima: per l'assegno ordinario di invalidità, quindi, possono venire in rilievo sia la riduzione percentuale del 25% o del 50%, sia l'ulteriore trattenuta sulla quota eccedente il minimo, se ne ricorrono i presupposti.

Pensione di inabilità: lavoro incompatibile - Diverso è il caso della pensione di inabilità prevista dalla L. 222/1984. Qui non si parla di semplice riduzione per cumulo con redditi da lavoro, perché la prestazione presuppone l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per questa ragione, la pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale. La concessione della prestazione comporta anche l'obbligo di cancellazione da albi, elenchi o gestioni relativi all'attività lavorativa esercitata.

Pensione ai superstiti: il reddito personale può ridurre la reversibilità - L'art. 1, c. 41 L. 335/1995 prevede che la pensione ai superstiti sia ridotta quando il beneficiario possiede redditi superiori a determinate soglie rapportate al trattamento minimo Inps. La riduzione è pari al 25%, se il reddito supera 3 volte il trattamento minimo annuo, al 40%, se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo, e al 50%, se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo. La riduzione riguarda soprattutto il coniuge superstite che continua a lavorare o che possiede altri redditi personali. Non si applica, però, quando nel nucleo vi siano contitolari della pensione, come figli minori, studenti o inabili, secondo quanto previsto dalla stessa disciplina.

Riproduzione vietata - lunedì 25 maggio 2026